



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per le Politiche
Europee*

*Ufficio per il mercato interno e la
concorrenza Servizio per la libera
circolazione delle persone e dei servizi*

Piano nazionale di riforma delle professioni

*Ai sensi dell'art. 59 della Direttiva 2005/36/CE così come modificata dalla
Direttiva 2013/55/UE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali*

Premessa	pag. 1
Tessera professionale europea	9
Professioni tessera professionale europea:	
Agente di affari in mediazione/agente immobiliare.....	19
Farmacista	10
Fisioterapista	14
Guida alpina	16
Infermiere.....	11
Professioni cluster 1:	
Agente di affari in mediazione (agente immobiliare e merceologico).....	72
Agente e rappresentante di commercio	64
Agrotecnico ed agrotecnico laureato.....	51
Architetto/architetto iunior.....	23
Attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione.....	71
Autoriparatore	74
Avvocato	25
Biologo/Biologo iunior	28
Chimico/Chimico iunior	30
Conduttore di impianti termici.....	82
Conduttore generatori di vapore di i – ii – iii – iv grado.....	80
Consulente del lavoro.....	77
Consulente in proprietà industriale	75
Dottore agronomo e dottore forestale / dottore agronomo e dottore forestale iunior / biotecnologo agrario	56
Dottore commercialista	33
Esperto contabile.....	35
Geologo e geologo iunior.....	37

Geometra.....	39
Impiantista.....	66
Ingegnere civile ambientale / ingegnere civile ambientale iunior	43
Ingegnere dell'informazione/ ingegnere dell'informazione iunior	49
Ingegnere industriale / ingegnere industriale iunior.....	46
Istruttore di scuola guida.....	75
Mediatore marittimo	70
Ottico.....	86
Perito agrario.....	54
Perito industriale	58
Veterinario	84
Professioni cluster 2:	
Accompagnatore turistico	130
Acconciatore	146
Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi	120
Allenatore professionista cavalli da corsa.....	159
Assistente bagnante.....	162
Assistente sociale/assistente sociale specialistica	104
Attuario/attuario iunior... ..	106
Aiuto allenatore.....	166
Allenatore.....	166
Allenatore capo... ..	166
Allenatore iv livello.....	166
Classificatore di carcasse bovine	163
Classificatore di carcasse suine.....	163
Conservatore di beni architettonici e ambientali.....	114
Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo	132

Docente di istituti di istruzione secondaria di i e ii grado.....	118
Docente di scuola dell'infanzia.....	118
Docente di scuola primaria.....	118
Estetista.....	127
Fantino/Guidatore cavalli da corsa.....	161
Giornalista.....	108
Guardia particolare giurata/Titolare di istituto di vigilanza privata.....	122
Guida turistica.....	134
Investigatore privato/Titolare di istituto di investigazioni private.....	123
Maestro di scherma.....	168
Maestro di sci.....	160
Mediatore.....	110
Paesaggista.....	114
Pianificatore territoriale.....	114
Pianificatore iunior.....	114
Preparatore atletico.....	167
Professioni sanitarie non mediche.....	90
Assistente sanitario.....	91
Dietista.....	98
Educatore professionale.....	99
Igienista dentale.....	91
Logopedista.....	92
Ortottista-Assistente di oftalmologia.....	92
Ostetrica.....	94
Podologo.....	98
Tecnico audiometrista.....	99
Tecnico audioprotesista.....	98
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.....	96
Tecnico di neurofisiopatologia.....	97

Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	95
Tecnico riabilitazione psichiatrica.....	97
Tecnico ortopedico	97
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.....	93
Tecnico sanitario di radiologia medica	94
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	96
Terapista occupazionale	95
Restauratore dei beni culturali	139
Ricercatore presso università ed enti di ricerca.....	117
Spedizioniere.....	158
Spedizioniere doganale/Doganalista	101
Steward - addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo.....	126
Tecnico del restauro dei beni culturali	144
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali.....	143
Tecnologo alimentare.....	112
Tintolavanderia	156
Vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (vendita alimentare, ristoranti, bar, ecc.).....	150

PREMESSA

Il presente Piano di riforma nazionale prende in considerazione tutte le professioni regolamentate in Italia, comprese quelle relative al c.d. cluster 1 (servizi alle imprese, costruzioni, industria, settore immobiliare, trasporto, commercio al dettaglio e all'ingrosso) già presentate con il Piano intermedio a luglio 2015, e che per facilità di lettura sono state mantenute separate dalle schede del c.d. cluster 2. (tutte le professioni non rientranti nel cluster 1).

Le professioni regolamentate in Italia risultano essere, al momento, 174 e per ciascuna di esse sono stati analizzati gli obiettivi della regolamentazione, l'adeguatezza delle misure, nonché le azioni intraprese e da intraprendere e le eventuali criticità emerse.

All'esito di tale analisi, il Piano individua le azioni prioritarie da portare avanti in tema di professioni.

CONTESTO

La direttiva 2013/55/UE, che modifica la precedente direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, ha introdotto all'art. 59 il c.d. esercizio di trasparenza.

Come previsto dal citato articolo, l'Italia ha condotto uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale. Presupposto di tale screening è stata l'attività, condotta in collaborazione con tutte le Amministrazioni interessate, per l'aggiornamento del data base nazionale delle professioni regolamentate, collegato al data base della Commissione Europea. L'obiettivo è quello di valutare una possibile riduzione o modifica della regolamentazione dei servizi professionali, considerata una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita economica e allo sviluppo dell'occupazione. Migliorare l'accesso alle professioni, in particolare per mezzo di un ambiente normativo più adeguato e trasparente negli Stati membri, agevolerebbe la mobilità dei professionisti qualificati all'interno del mercato unico.

Pertanto l'Italia, a livello interno, ha provveduto all'aggiornamento del proprio data base sulle professioni regolamentate e ha effettuato, attraverso il coordinamento e la collaborazione di tutte le Amministrazioni competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dei soggetti a vario titolo interessati al mondo delle professioni e delle parti sociali interessate, una valutazione di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni, al fine di verificarne la conformità ai criteri fissati dall'UE (proporzionalità, necessità, non discriminazione). A livello europeo, l'Italia ha attivamente partecipato all'esercizio di valutazione reciproca di talune professioni, promosso dalla Commissione europea insieme agli Stati Membri.

Aggiornamento del data base. Cosa è cambiato con l'esercizio di trasparenza.

Il Dipartimento delle Politiche Europee ha provveduto, sin dal mese di gennaio 2014, ad organizzare una serie di incontri con le Amministrazioni competenti e le Regioni sia per coordinare l'attività di aggiornamento del data base della Commissione sulle professioni regolamentate sia per raccogliere i dati necessari a una completa analisi della regolamentazione di ciascuna professione.

Già in tali sedi è stata sensibilizzata la Regione Lombardia, in qualità di responsabile del coordinamento interregionale professioni, al fine di verificare il quadro regolatorio regionale, in tema di qualificazioni professionali, e la sua omogeneità/corrispondenza nell'ambito delle disposizioni legislative statali (i requisiti per l'accesso ad una professione sono di competenza esclusiva statale).

Ai medesimi fini il DPE ha organizzato una serie di incontri con il Ministero del lavoro e l'ISFOL per condividere le metodologie di lavoro, i risultati delle valutazioni e agevolare il lavoro

dell'ISFOL attraverso l'analisi e il confronto dei dati contenuti nel data base con quelli in possesso di detto Istituto.

Ai fini dell'aggiornamento del data base, il DPE ha iniziato un attento e approfondito esame che ha riguardato più di 200 professioni.

Tale attività ha portato a ritenere attualmente regolamentate e inserite nel database, per l'Italia, 174 professioni contro le 143 professioni inserite nel data base precedentemente.

Le professioni di nuovo inserimento sono le seguenti:

- 1) Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
- 2) Investigatore privato
- 3) Guardia particolare giurata
- 4) Steward - Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo
- 5) Titolare di istituto di investigazioni private o informazioni commerciali
- 6) Titolare di istituto di vigilanza privata
- 7) Conduttore generatore di vapore di I - II - III - IV grado
- 8) Conduttore impianti termici
- 9) Perito industriale chimico
- 10) Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio
- 11) Perito industriale in impiantistica elettrica ed automazione
- 12) Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica
- 13) Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale
- 14) Perito industriale informatico
- 15) Mediatore
- 16) Spedizioniere doganale/doganalista
- 17) Istruttore di guida
- 18) Insegnante di scuola guida
- 19) Restauratore di beni culturali
- 20) Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
- 21) Tecnico del restauro dei beni culturali
- 22) Tintolavanderia
- 23) Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
- 24) Esperto contabile (nel precedente data base era inserito unitamente al dottore commercialista)
- 25) Tecnico ortopedico
- 26) Farmacologia

- 27) Genetica medica
- 28) Geratria
- 29) Igiene e medicina preventiva
- 30) Medicina di emergenza e urgenza
- 31) Assistente bagnante
- 32) Aiuto allenatore
- 33) Allenatore
- 34) Allenatore IV livello
- 35) Allenatore capo
- 36) Preparatore atletico
- 37) Maestro di scherma
- 38) Fantino/guidatore cavalli da corsa
- 39) Allenatore professionista cavalli da corsa
- 40) Classificatore di carcasse bovine
- 41) Classificatore di carcasse suine

Una serie di professioni sono invece state eliminate dal vecchio data base per i seguenti motivi:

- Deregolamentazione dei requisiti professionali:
 - Attività di facchinaggio (art. 72 della L. 40/07, salvo per quanto attiene agli appalti pubblici)
 - Tale attività è ora soggetta alla sola segnalazione di inizio attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente, e non può essere subordinata a particolari requisiti professionali, culturali e di esperienza professionale. L'attività professionale deve essere esercitata solo nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della salute ed in particolare del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.
 - Stimatore e pesatore pubblico. L'art. 18 del D.lgs. 147/2012 ha soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici.
 - Zoonomo, in quanto non c'è più il percorso universitario specifico. La laurea di riferimento, che è quella in scienze della produzione animale, consente l'accesso agli esami di Stato per più professioni quali perito agrario, agrotecnico e agronomo.
- Inesistenza di regolamentazione specifica della qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE:
 - Abilitazione a funzione direttive
 - Agente di viaggio**
 - Avvocato patrocinante davanti alla Corte di Cassazione
 - Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
 - Gioielleria, taglio delle pietre preziose
 - Istituti di bellezza ed attività di manicure, massaggio facciale
 - Professore d'orchestra

□ Traduttore- interprete

- Modifica del profilo professionale:
 - Tecnico di laboratorio medico e
 - Tecnico sanitario di laboratorio, confluite in Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
 - Dottore commercialista ed esperto contabile, create due distinte professioni: Dottore commerciale e Esperto contabile.

Infine è stata modificata la denominazione delle seguenti professioni:

- 1) “Infermiere professionale e ota”, ora **Infermiere**
- 2) Dentista specialista (Chirurgia odontostomatologia), ora **Chirurgia orale**
- 3) Dentista specialista (Ortodonzia), ora **Ortognatodonzia**
- 4) Dottore forestale, ora **Dottore agronomo e dottore forestale**
- 5) Psicologo junior, ora **Dottore in tecniche psicologiche**
- 6) Terapista della riabilitazione, ora **Fisioterapista**

Per ognuna delle 174 professioni attualmente inserite nel data base sono state compilate le apposite schede predisposte dalla Commissione (generale, screening, autorità competente, proporzionalità). A maggio 2014, dopo il lavoro di raccolta dati relativi a ciascuna professione, si è partiti con la valutazione dei complessivi quadri di disciplina forniti dalle Autorità competenti e dalle associazioni/Ordini di categoria, ponendo particolare attenzione al profilo della proporzionalità in riferimento al motivo imperativo di interesse generale da tutelare, nonché agli effetti cumulativi della regolamentazione stessa, ossia all’individuazione di tutti i requisiti che la stessa pone a carico del richiedente sia in riferimento all’accesso alla qualifica professionale sia all’esercizio della propria attività. A tal fine le Autorità competenti hanno provveduto alla compilazione del questionario proporzionalità presente nel data base.

La Commissione ha inoltre avviato un esercizio più approfondito di trasparenza secondo la modalità della c.d. Peer Review su alcune professioni (agente immobiliare, istruttore di scuola guida, ingegnere civile, architetto, elettricista, ottico, fisioterapista, psicologo, acconciatore, estetista, igienista dentale, istruttore sportivo, guida turistica e direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo), per le quali sono stati organizzati anche incontri di valutazione reciproca a Bruxelles con gli Stati membri. Le Autorità competenti e le associazioni/Ordini di categoria per le suddette professioni hanno dovuto redigere una relazione dettagliata rispondendo alle domande contenute nel questionario “National Report” predisposto dalla Commissione stessa.

Per svolgere la suddetta attività, il DPE ha organizzato una serie di incontri bilaterali con le Autorità competenti e ha incontrato anche Ordini professionali e Associazioni di categoria.

Ha altresì ascoltato i rappresentanti di talune Associazioni relative alle professioni non regolamentate.

IL RUOLO DELLE REGIONI: IL GRUPPO PROFESSIONI

In questo contesto va collocato il lavoro che è stato svolto dal Dipartimento per le politiche europee, dalle Amministrazioni e dall’ISFOL insieme alle Regioni, competenti per la formazione

professionale richiesta dai percorsi formativi di alcune professioni regolamentate e per la regolamentazione concorrente delle professioni in via concorrente con lo Stato. In particolare, sono state individuate linee di attività utili alla stesura del Piano da inserire nel lavoro già da anni portato avanti dal Gruppo Professioni, su delega diretta da parte della Conferenza dei Presidenti. **Tale specifico coordinamento, affidato prima alla Provincia Autonoma di Trento, poi alla Regione Lombardia e attualmente gestito dalla Regione Toscana,** è stato individuato per dare conto della rilevanza della materia Professioni nell'ambito delle competenze delle Regioni e Province Autonome con la riforma costituzionale del 2001.

La materia Professioni, di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, a norma dell'art. 117 della Costituzione, ha visto nel coordinamento una duplice finalità nell'impegno delle Regioni: da una parte, la volontà di esercitare in modo trasparente e collaborativo il proprio spazio di competenza, dall'altra, la necessità di individuare, accompagnare e sostenere le istanze professionali emergenti nei territori, evitando al contempo sia processi di eccessiva regolamentazione sia dinamiche di evoluzione incontrollata.

In questo contesto, fondamentale si è rivelato il coordinamento portato avanti dal Ministero del lavoro per dare attuazione al decreto legislativo 13/2013, finalizzato a rendere operativa la "certificazione delle competenze". Il citato d. lgs. 13/2013 definisce le norme generali e i livelli essenziali del sistema nazionale di certificazione delle competenze, la cui attuazione è demandata all'approvazione di apposite linee guida su proposta del Comitato tecnico nazionale previsto dall'art. 3 dello stesso decreto. In particolare, il Ministero del lavoro, in coordinamento con le Regioni, con il Decreto 30 giugno 2015 ha definito un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali e il Repertorio unico regionale delle qualifiche professionali sarà a regime entro la metà del 2016. L'intreccio delle competenze tra Stato e Regioni ha suggerito negli anni modalità di raccordo e di collaborazione anche in materia di professioni. Sono stati adottati, ad esempio, documenti pregressi, condivisi a livello Stato-Regioni, come Linee Guida o Accordi in sede di Conferenza Unificata o Stato Regioni, relative ad alcune figure professionali definite dalla legislazione nazionale. Infatti il 15 febbraio 2007 la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome aveva approvato il "Documento metodologico per la definizione di Accordi in materia di professioni regolamentate", contenente le linee guida per la regolamentazione in sede nazionale in materia di professioni regolamentate. In generale, gli Accordi nazionali recepiscono i principi fondamentali delle professioni di riferimento, contenuti nelle leggi nazionali, traducendoli in livelli omogenei di professionalità garantiti da standard formativi e professionali minimi certificabili, rinviando alla competenza esclusiva delle Regioni e Province Autonome la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti, durate e modalità attuative e organizzative.

Il Gruppo Professioni sopra citato, in questi anni, si è concentrato, in particolare, su attività e figure professionali, regolamentate e non, quali: Acconciatore, Installatore di impianti a fonti rinnovabili, Tecnico del Restauro dei beni culturali, Insegnanti e istruttori di autoscuole, Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici servizi, Guida turistica, Somministrazione alimenti e bevande, Assistente di studio Odontoiatrico, Tecnico mecatronico delle autoriparazioni.

Nell'ambito di tali attività l'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori) di intesa con il Ministero del lavoro e le Regioni, ha proceduto all'analisi dei repertori regionali di qualificazione professionale, per verificare la connessione dei percorsi di formazione professionale regionali alle professioni regolamentate a livello nazionale (in quanto l'individuazione di qualifiche professionali è di competenza esclusiva statale), nonché per analizzare l'eventuale necessità di omogeneizzare i diversi percorsi di formazione professionale regionale previsti da

ciascuna regione, nella prospettiva richiesta dal Piano; tale omogeneizzazione potrà costituire l'oggetto di una successiva intesa tra il Ministero del lavoro e le Regioni per singole professioni.

Attualmente c'è un accordo Stato/Regioni sugli standard formativi per 16 professioni, la cui formazione è demandata da norma statale a livello regionale.

A seguito di tali attività svolte, il DPE, in collaborazione con il Ministero del lavoro e l'ISFOL, procederà ad un lavoro di attenta analisi del costituendo Quadro Nazionale di riferimento delle qualificazioni regionali (Intesa Stato-Regioni del 22 gennaio 2015) nell'ambito del *Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali* (di cui all'art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13), finalizzato all'individuazione di quelle qualificazioni che, a diverso titolo, intercettano attività relative a professioni regolamentate. Tale lavoro si propone di individuare, nell'ambito del repertorio nazionale, tutte le qualifiche professionali che prevedono attività riservate a professioni regolamentate, rispetto alle quali i percorsi di formazione professionali regionali possono essere considerati un valore aggiunto per l'aggiornamento professionale dei cittadini ma in nessun caso potranno essere condizione vincolante per l'accesso sul territorio regionale all'esercizio della professione regolamentata, fatti salvi quelli che la legge statale affida alla competenza regionale.

Professioni non regolamentate

Al fine di porre in essere una modalità più flessibile di regolamentazione, utile anche in considerazione della velocità con la quale emergono nuove "professioni", l'Italia ha varato nel 2013 la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate in Ordini o Collegi". Sono escluse dal campo di applicazione della legge le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da norma statale.

Con tale normativa si è data importanza al ruolo delle associazioni professionali, costituite dai professionisti su base volontaria e senza vincoli di rappresentanza esclusiva. Alle associazioni è assegnato l'obiettivo di valorizzare le competenze degli iscritti, di garantire il rispetto delle regole deontologiche, di agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza. Le stesse associazioni possono riunirsi in forme aggregative.

Le associazioni devono garantire, tra l'altro, la promozione della formazione permanente per gli iscritti; la costituzione di uno sportello al quale il cliente possa rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista o per avere informazioni sull'attività e sugli standard qualitativi; la pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni necessarie a tutelare il consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Solo se in possesso di tutti i requisiti e previa dichiarazione responsabile dei rispettivi rappresentanti legali, le associazioni professionali possono quindi chiedere di essere iscritte nell'elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito internet. L'iscrizione non ha valore di regolamentazione né di riconoscimento della professione, ma di messa in evidenza delle competenze dei professionisti iscritti e delle regole deontologiche loro applicabili.

La legge ha fissato l'obbligo per il professionista di inserire in ogni rapporto scritto con il cliente l'espresso riferimento alla legge 4/2013; l'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori.

La legge 4/2013 è una norma a tutela dell'utenza e l'attestazione è uno degli strumenti per mettere in evidenza la professionalità del professionista facilitando il processo di conoscenza e identificazione del professionista. Non è una norma finalizzata alla regolamentazione della professione.

Ogni professionista, iscritto o no a un'associazione, può far certificare la propria conformità alla norma UNI della professione, se esiste. La certificazione viene rilasciata da organismi di certificazione accreditati. Il possesso della certificazione non è un vincolo per l'esercizio della professione. Il professionista, che decida di iscriversi a un'associazione, può anche chiedere alla stessa il rilascio di un'attestazione, come ulteriore "bollino" di qualità.

Con riferimento all'esercizio di trasparenza sono stati tenuti contatti sia con singole associazioni di categoria che con il Coordinamento Libere Associazioni professionali (COLAP), con la CNA Professioni, con Confassociazioni e con Professionipiù.

Le principali criticità segnalate dagli stakeholders riguardano la difficoltà di iscrizione negli elenchi del Ministero dello sviluppo economico, in quanto risulta complessa la verifica obbligatoria, condotta da tale Ministero ai fini dell'iscrizione, circa la non "invadenza" delle attività svolte dalla professione di competenza di alcune associazioni con attività riservate alle attività delle professioni sanitarie.

Alcune associazioni evidenziano anche la necessità di raccordo della legge 4/13 con il decreto legislativo 13/13 circa le attestazioni/certificazioni rilasciabili al professionista.

AZIONI DA INTRAPRENDERE

Nel corso dei lavori di predisposizione del Piano nazionale di riforma delle professioni sono emerse alcune proposte di revisione della regolamentazione, sono state affrontate alcune criticità e valutate le possibili soluzioni. Oltre alle modifiche regolamentari relative ad alcune professioni, tre sono le linee d'azione orizzontali che verranno perseguite dall'Italia all'esito di tale lavoro.

AZIONE 1: revisione dei percorsi formativi di alcune professioni tecniche (ingegneri, periti) per meglio delinearne gli ambiti di attività e le competenze (attualmente sovrapponibili con riferimento a molte attività).

AZIONE 2: valutazione e adeguamento degli esami di Stato per i titoli di studio, per rendere gli stessi più aderenti all'attività professionale che si andrà a svolgere, previo coordinamento con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

AZIONE 3: istituzione di un tavolo di lavoro tecnico con il Ministero del lavoro, il Ministero dell'istruzione, le Regioni e l'ISFOL per l'individuazione, attraverso appositi accordi, di standard minimi a livello nazionale per quelle professioni la cui formazione è rimessa da norma statale alle Regioni nonché per l'individuazione di quelle figure professionali che, non discendendo da norma statale, non possono considerarsi propriamente legittime.

Il presente Piano è stato inteso come un lavoro in progress. Da una parte, infatti, proseguirà l'individuazione delle ulteriori eventuali professioni regolamentate sfuggite alla presente analisi; dall'altra saranno implementate le informazioni relative a ciascuna professione.

Affinché, comunque, tutto il complesso e impegnativo lavoro compiuto non si limiti a fotografare uno stato, ma possa essere integrato/modificato alla luce dei successivi interventi regolamentari, è stata avviata una riflessione sulle modalità più opportune di "governance" del sistema delle professioni che, pur rispettando le competenze delle autorità competenti, permetta di intervenire sul quadro regolamentare in modo coerente e conforme ai criteri europei.

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA

La tessera professionale europea (EPC) rappresenta una delle maggiori novità introdotte dalla Direttiva 2013/55/UE volta a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri Stati membri.

La citata direttiva stabilisce che la tessera può essere introdotta per quelle professioni che rispettano i seguenti criteri:

- a) esistenza di una significativa mobilità, o una significativa potenziale mobilità, nella professione interessata;
- b) esistenza di un sufficiente interesse manifestato dalle parti interessate;
- c) la professione o l'istruzione e la formazione che portano all'esercizio della professione sono regolamentate in un numero significativo di Stati membri.

Nel rispetto di tali principi, la tessera professionale europea è stata introdotta, al momento, solo per cinque professioni, selezionate a seguito di una consultazione pubblica rivolta alle autorità competenti, alle organizzazioni dei datori di lavoro, agli ordini e collegi, alle associazioni di categoria e professionali.

Le procedure di rilascio della tessera professionale europea sono state disciplinate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/983 della Commissione del 24 giugno 2015, entrato in vigore il 18 gennaio 2016, che detta i criteri per la procedura di riconoscimento e per il meccanismo di allerta.

Le cinque professioni per le quali è possibile richiedere la tessera professionale europea sono le seguenti:

- agente immobiliare
- infermiere
- farmacista
- fisioterapista
- guida alpina

ACCOMPAGNATORE TURISTICO

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Protezione dei consumatori

Soltanto un professionista adeguatamente preparato può permettere il corretto svolgimento del viaggio. Una formazione specifica consente la conoscenza delle leggi dei trasporti, ospitalità e capacità di problem solving.

La figura dell'accompagnatore turistico è complementare a quella della guida e ha funzioni distinte da essa. L'accompagnatore viaggia insieme al gruppo, è una figura che opera in maniera transfrontaliera. Infatti si può definire l'accompagnatore turistico come colui che, per professione, accompagna, accoglie, assiste, coordina gruppi e/o singoli, in occasione di viaggi o eventi, su tutto il territorio nazionale o all'estero, dirige e supervisiona lo svolgimento del viaggio, cura la corretta attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, garantisce accoglienza ed assistenza in porti, aeroporti, stazioni, strutture e luoghi dove siano richieste le sue prestazioni professionali, fornisce informazioni pratiche, notizie d'interesse turistico delle zone di viaggio e transito, non possiede competenze specifiche relative al patrimonio ed ai beni culturali ed archeologici le quali sono competenze specifiche delle Guide Turistiche.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per poter svolgere questa professione è necessario avere un'abilitazione (che si configura come un tesserino) che si ottiene attraverso il superamento di un esame che viene indetto dalle Province o dalle Regioni. Non è necessario sostenere l'esame nella provincia di residenza in quanto l'abilitazione è valevole su tutto il territorio nazionale.

La formazione riguarda conoscenze e competenze multi-disciplinari complesse: la conoscenza fluente della lingua italiana e di almeno una lingua estera, la geografia turistica italiana ed europea, le tecniche turistiche, l'organizzazione turistica, la legislazione turistica e doganale, le tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, del dialogo interculturale, le norme di etica professionale. Occorre un training che fornisca le conoscenze tecnico-pratiche relative alla professione.

Il titolo di studio necessario è un diploma di scuola media superiore.

L'esame di abilitazione è necessario per valutare le conoscenze multi-disciplinari e le competenze tecnico-pratiche.

Riforme recenti:

L'attività di accompagnatore turistico è stata disciplinata, fino alla modifica del titolo V della Costituzione, avvenuto con legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, tramite legislazioni nazionali quadro (Legge 17.5.1983 n. 217; Legge 135/2001) e dalle legislazioni Regionali, in rapporto di legislazione concorrente Stato-Regioni.

Nel 2011, con il D.Lgs. 79/2011, lo Stato ha ritenuto per ragioni di uniformità coordinamento e salvaguardia delle materie di competenza esclusiva statale, sul quale la materia del Turismo andava comunque ad impattare, di emanare il Codice del Turismo,

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Con l'entrata in vigore del "codice del turismo" (d.lgs. 79/11), sono state abrogate le uniche norme vigenti a livello nazionale e che individuavano criteri generali validi per tutto il territorio nazionale. Pertanto la materia è ora regolata solo da norme regionali.

Il riordino della normativa sulla professioni turistiche è in fase di elaborazione tramite la costituzione di un apposito tavolo congiunto Stato-Regioni.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

FEDERAGIT - Federazione Guide, Accompagnatori e Interpreti Turistici ritiene sia necessario sostituire l'attuale titolo di studio richiesto per accedere all'esame di abilitazione con un diploma di laurea almeno triennale.

UIL-TuCS ritiene fondamentale prevedere sanzioni amministrative e, concordemente con altri operatori del Turismo, richiedere la costituzione di una Consulta Nazionale anti – abusivismo che consenta allo Stato di creare un coordinamento con le diverse forze di Polizia a livello Nazionale e delle Polizie territoriali allo scopo di rendere piu' efficaci le politiche di repressione del fenomeno.

GUIDA TURISTICA

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale):

Protezione dei consumatori


Valorizzazione del patrimonio, storico artistico e culturale

La guida turistica non è un informatore generico delle caratteristiche della nazione, ma è un professionista poliedrico, che opera descrivendo nello specifico il territorio ove opera, i beni di interesse storico, artistico e archeologico e gli usi e costumi della popolazione. Detta professione è soggetta a specifica abilitazione per proteggere i fruitori dei servizi (turisti) ivi compresa la loro sicurezza e incolumità e per valorizzare le attività turistiche e il patrimonio storico, artistico e culturale con la corretta illustrazione e interpretazione.

INDICATORI

Le Guide Turistiche abilitate in Italia assommano a circa 20.000, ma il numero totale è in continuo aumento e in alcune regioni ci sono esami in atto. Inoltre, è dal 1995 (Direttiva 92/51/CEE - Dgls. N° 319/1994) che vengono riconosciuti titoli professionali dei 27 Paesi europei e di numerosi Stati extraeuropei.

Purtroppo il reddito medio delle attività professionali è drasticamente diminuito a causa della forte immissione nel mercato di Guide Turistiche e alla sempre maggiore elevata incidenza di prestazioni occasionali e temporanee.



ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per poter svolgere questa professione è necessario avere conseguito la relativa abilitazione che si ottiene tramite il superamento del pubblico esame indetto dalle Regioni, o su loro delega, fino allo scorso anno, dalle Province. Per partecipare all'esame occorre essere in possesso di un diploma minimo di scuola media superiore.

La formazione, quindi, deve fornire gli strumenti per raggiungere, fra gli altri e principalmente, gli obiettivi scientifici, relazionali, professionali ed educativi e consentire l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione, concernenti:

- la conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e paesaggistiche, delle risorse ambientali delle località in cui dovrà essere esercitata la professione;
- la capacità tecnica di trasmettere ai visitatori, in forma interdisciplinare le conoscenze relative ad ogni bene materiale e immateriale del patrimonio culturale e ambientale e dei valori di cui essi sono portatori;
- la capacità di attuare una illustrazione/interpretazione scientificamente corretta, adeguata ad ogni tipologia di pubblico, selettiva e sintetica, chiara e che, in modo gradevole educi il pubblico all'interesse e al rispetto del patrimonio culturale ed ambientale, degli usi, dei costumi, delle tradizioni e delle culture altrui;
- una esatta conoscenza di una o più lingue straniere;
- una conoscenza diretta della realtà dei luoghi e dei beni; ubicazione, logistica, modalità di fruizione, viabilità e tempi di percorrenza, aggiornata da frequenti sopralluoghi che consentano, oltre al corretto svolgimento delle visite guidate, la sicurezza e l'incolumità dei visitatori anche in luoghi all'aperto non sorvegliati e in casi di emergenza³.

Riforme recenti:

La professione di Guida Turistica è sempre stata disciplinata, fino alle modifiche del titolo V della Costituzione, avvenuto con **Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3**, tramite legislazioni

nazionali quadro (Legge 17.5.1983 n. 217; Legge 135/2001) e dalle legislazioni Regionali, in rapporto di legislazione concorrente Stato-Regioni.

Dopo la modifica del titolo V, essendo la materia della legislazione turistica approdata nel IV comma dell'articolo 117 della Costituzione, il turismo è materia di competenza regionale esclusiva, mentre le professioni turistiche, con l'annullamento effettuato dal D.P.R. 27 aprile 2004, dell'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n) dell'allegato al D.P.C.M. 13 settembre 2002, dette professioni rientrano tra quelle di competenza concorrente e rimane propria dello Stato la determinazione "uniforme per tutto il territorio nazionale" dei principi propri delle professioni, ivi compresa quella di Guida Turistica, come confermato in seguito da diverse sentenze della Corte Costituzionale.

Con il **D. Lgs. 79/2011**, lo Stato ha ritenuto per ragioni di uniformità, coordinamento e salvaguardia delle materie di competenza esclusiva statale, sul quale la materia del Turismo andava comunque ad impattare, di emanare il Codice del Turismo.

L'**art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97**, ha disposto che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ha inoltre espressamente confermato che i cittadini dell'Unione europea in possesso della qualifica di guida turistica conseguita in un altro Stato membro, devono chiedere il riconoscimento ai sensi della direttiva 2005/36/CE che ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Il MIBACT nell'ambito del riordino della normativa sulla professioni turistiche sta elaborando specifici provvedimenti anche grazie la costituzione di un apposito tavolo congiunto Stato-Regioni. OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

L'**ANGT**- Associazione nazionale delle guide turistiche – e **FEDERAGIT**- Federazione Guide, Accompagnatori e Interpreti Turistici- ritengono necessario elevare il titolo di studio per accedere all'esame di abilitazione ad un diploma di laurea almeno triennale.

Si segnala inoltre che il reddito medio delle attività professionali è drasticamente diminuito a causa del numero crescente di Guide Turistiche e alla maggiore incidenza di prestazioni occasionali e temporanee.

ANGT ritiene fondamentale prevedere sanzioni amministrative e, concordemente con altri operatori del Turismo, richiedere la costituzione di una Consulta Nazionale anti-abusivismo che consenta allo Stato di creare un coordinamento con le diverse forze di Polizia a livello nazionale e delle Polizie territoriali allo scopo di rendere più efficaci le politiche di effettiva repressione del fenomeno.

Anche le altre Associazioni di categoria (UIL-TUCS, FISASCAT, Federagit) lamentano la proliferazione di un sistema di abusivismo e di prestazioni in nero. Ritengono necessari controlli ex post sulle prestazioni occasionali tenuto conto che l'attività di guida turistica è stagionale.

³ Vedi i recenti tragici avvenimenti al Museo del Bardo di Tunisi e Piazza Sultanhamet di Istanbul

DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO


OBIETTIVO sottostante la regolamentazione (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Protezione dei consumatori

INDICATORI ECONOMICI

Il contributo al prodotto interno lordo del comparto turistico italiano è pari a 64,8 miliardi di euro ossia il 4,2% del totale (che raggiunge il 10,3% se includiamo l'indiretto e l'indotto). La spesa per vacanze rappresenta l'81,4% del contributo diretto al PIL e il restante 18,6% è dato dalla spesa per viaggi d'affari. Gli occupati nel comparto turistico rappresentano il 4,9% degli occupati totali.

	2008	2013	2013	2014
Italia		mld euro	% totale	var% stime
Contributo diretto al PIL	64,5	64,8	4,2	2,6
Contributo totale al PIL	167,7	159,6	10,3	2,1
Occupati diretti	1.092,8	1.105,9	4,9	2,0
Occupati totali	2.780,7	2.619,0	11,6	1,3
Spesa degli stranieri	31,9	33,3	7,0	3,6
Spesa domestica	88,1	85,7	5,5	1,9
Spesa per tempo libero		96,9	3,3	2,2
Spesa per affari		22,1	0,8	3,1
Investimenti capitali	15,1	8,6	3,2	4,3

Fonte: World Travel & Tourism Council



Il settore delle agenzie di viaggio in Italia


a) 2011

Nel Censimento dell'industria e dei servizi del 2011 si registrano quasi 15 mila agenzie di viaggi e tour operator attivi sul territorio nazionale. Circa 10 mila imprese svolgono attività delle agenzie di viaggio e tour operator (68%), le restanti, altri servizi di prenotazione e attività connesse. I dati Infocamere si scostano di poco rispetto al Censimento con 15.093 imprese attive nel 2011.


Imprese attive	Italia	Nord- ovest	Nord- est	Centro	Sud	Isole
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse	14.934	3.789	2.516	4.582	2.459	1.588
<i>attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator</i>	10.218	2.822	1.648	2.637	2.014	1.097
<i>attività delle agenzie di viaggio</i>	5.288	1.460	738	1.256	1.195	639
<i>attività dei tour operator</i>	4.930	1.362	910	1.381	819	458
<i>altri servizi di prenotazione e attività connesse</i>	4.716	967	868	1.945	445	491

Istat: Censimento 2011

La ripartizione geografica con il maggior numero di Agenzie rispetto alla popolazione è il Centro, seguono il Nord Ovest e le Isole, poi il Nord Est e in coda il Sud. Il 37% delle imprese sono società di capitale, il 33% imprese individuali e il 24% imprese individuali (negli ultimi cinque anni non ci sono stati cambiamenti nella distribuzione delle forme societarie). È interessante rilevare il raffronto con gli altri comparti del turismo (alloggio e ristorazione) dove il peso delle società di capitale è del 15% e quello delle imprese individuali quasi il 50%. La scelta di costituirsi nella forma di società di capitale risulta considerevolmente maggiore per il comparto agenziale. Il semplice riferimento a questa più forte incidenza è sufficiente per provare la natura complessa di un comparto difficile da decifrare e da capire, perché in continuo mutamento e fortemente concorrenziale.



Gli occupati sono oltre 46 mila, ovvero 3 occupati per ogni impresa attività. Il 48% delle Agenzie ha un solo dipendente e un altro 39% ha un numero di dipendenti compreso tra due e cinque. Scendendo nel dettaglio del comparto, dal 2008 al 2011 la crisi sembra aver colpito duramente soprattutto le agenzie di viaggio che affrontano una pesante contrazione del fatturato (-33%) e conseguentemente degli occupati (-20%). I tour operator e gli altri servizi di prenotazione e attività connesse riescono invece a incrementare entrambi.



a) 2013

Nel 2013 le imprese attive iscritte nel Registro delle Imprese sono 15.149. Tra il 2011 e il 2013 hanno cessato la loro attività 3 mila e 200 tra agenzie di viaggi e tour operator con un saldo negativo rispetto alle nuove iscritte di mille e 400 imprese uscite dal mercato.

Flussi Agenzie viaggi e Tour Operator			
Anni	iscritte	cesstate	saldo
2011	582	975	-393
2012	649	1.115	-466
2013	548	1.127	-579
I trim 2013	199	441	-242
II trim 2013	153	206	-53
III trim 2013	80	152	-72
IV trim 2013	116	328	-212

Fonte: InfocamereMovimprese

Il dato complessivo aggiornato a dicembre 2015 è di **15.864**. Il numero delle chiusure e aperture negli ultimi 5 anni è riassunto nello schema seguente, derivante dalla gestione del sito Infotrav , gestito dal MIBACT ed aggiornato dalla amministrazioni locali abilitate, su cui sono registrate tutte le agenzie di viaggio attive in Italia.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Si diventa direttore tecnico di agenzia di viaggio in seguito al superamento di esami di rilevanza pubblici, a seguito di bando periodico delle Regioni o delle Provincie (non a numero chiuso), con una commissione di rappresentanti delle istituzioni e di esperti del settore, ovvero con il possesso dell'esperienza professionale prevista dalla direttiva 2005/36/CE (art. 18).

Viene tenuto dalle Regioni, anche tramite specifiche deleghe ad altri enti territoriali, un apposito

elenco dei direttori tecnici che svolgono la propria professione nella Regione/Provincia in oggetto, a garanzia del possesso dei requisiti richiesti. L'iscrizione in detto elenco non pregiudica l'esercizio su tutto il territorio nazionale.

La figura professionale del direttore tecnico garantisce il rispetto e l'applicazione della normative europea, nazionale e regionale, soprattutto della direttiva sui pacchetti di viaggio a tutela e garanzia dei consumatori turistici.

Riforme recenti:

L'attività di agente di viaggio è stata disciplinata, fino alla modifica del titolo V della Costituzione, avvenuto con legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, tramite legislazioni nazionali quadro (Legge 17.5.1983 n. 217; Legge 135/2001) e dalle legislazioni Regionali, in rapporto di legislazione concorrente Stato-Regioni.

Nel 2011, con il D.Lgs. 79/2011, lo Stato ha ritenuto per ragioni di uniformità coordinamento e salvaguardia delle materie di competenza esclusiva statale, sul quale la materia del Turismo andava comunque ad impattare, di emanare il Codice del Turismo, dichiarato poi parzialmente incostituzionale con sentenza 80/2012, sia per eccesso di delega, sia per violazione delle competenze legislative delle Regioni.

Attualmente il quadro legislativo di riferimento è quindi costituito dalle norme residue del Codice del Turismo e prevalentemente dalle legislazioni regionali in materia turistica (es. Abruzzo L.R. 12/2003 n. 24; Emilia Romagna Legge 7 del 2003 s.m.i.; Lazio Legge 13 del 2007 s.m.i.; Lombardia Legge 15 del 2007 s.m.i.; Toscana Legge 42/200 s.m.i.; Veneto Legge 11/2013 etc.), L.s. Lombardia n.27/2015

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Assoviaggi ritiene che la figura del direttore tecnico rimane un punto forte qualificante del servizio svolto dalle agenzie di viaggio, per la professionalità svolta e per la funzione di 'garante' della corretta applicazione delle normative nazionali ed europee. Alcune norme recenti hanno permesso la non presenza fisica del direttore tecnico nelle filiali di agenzie di viaggio, ritenendo sufficiente la disponibilità presso la sede principale, con l'eventuale impiego di referenti/preposti.

Anno	Agenzie di nuova apertura	Agenzie chiuse
2010	1571	812
2011	1324	808
2012	1218	836
2013	989	854
2014	959	684
2015	1213	793